

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 03/12/2021

FATTO

In data 10/03/2015, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento, assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 23.880,00 rimborsabile con delegazione di pagamento in 120 rate, pari ad € 199,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di agosto 2019, in corrispondenza della rata n. 52 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 16/10/2020, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 02/07/2021 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 676,60, quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125 sexies TUB, oltre spese legali, non quantificate.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso avversario in quanto il reclamo preventivo sarebbe stato promosso in assenza di idonea procura, avendo il procuratore del ricorrente allegato in sede di reclamo una procura priva di autenticazione, e, nel merito: a) la distinzione, all'interno del modulo SECCI, degli oneri up front da quelli recurring, dove le commissioni oggetto di domanda, descritte al punto 3.1 del SECCI, hanno natura up-front, in quanto trattasi del compenso per l'agente/mediatore; b) la non rimborsabilità delle spese legali.

L'intermediario, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente contestava l'eccezione di irricevibilità del ricorso in relazione alla mancanza di idonea procura del preventivo reclamo, facendo presente che la procura autenticata allegata al ricorso, è datata 20/08/2020 ed è quindi antecedente al reclamo, e insisteva per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio respinge l'eccezione di rito sollevata dalla parte resistente ed imperniata sull'assenza di autenticazione della procura rilasciata dal ricorrente. Come già rilevato dal Collegio in altre occasioni (decisione n. 19611/2019), le norme sul funzionamento dell'Arbitro non richiedono che la procura sia autenticata; in ogni caso, il soggetto indicato nella procura come rappresentante del ricorrente coincide con il soggetto indicato nel ricorso.

Nel merito, questo Collegio evidenzia che, mediante la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha stabilito quanto segue:

«In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

Secondo quanto ribadito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso dei costi recurring può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, tali costi devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16994 del 11/07/2019 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni del finanziatore.

Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge (avvenuta il 25 luglio 2021), si deve concludere per il totale accoglimento delle richieste della parte ricorrente, come riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	8,53%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	36,06%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni (recurring)	€ 1.194,00	€ 676,60	€ 430,58		€ 676,60
☐	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
☐	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 676,60
interessi legali						si

Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso delle spese legali data la natura seriale del ricorso.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 677,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA